

★

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Alumni e Amici dell'Università degli Studi di Parma ETS

(Ente Terzo Settore D.Lgs 117/2017)

★

Articolo 1

Denominazione - sede - durata

1. È costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "Alumni e Amici dell'Università degli Studi di Parma **ETS**" (di seguito l'"**Associazione**").
2. L'Associazione ha sede legale in Parma, Via Università, 12.
3. L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopi di lucro.
4. L'Associazione può, nello svolgimento delle sue attività, utilizzare il logo, gli spazi e le strutture organizzative dell'Università degli Studi di Parma (di seguito "**Università**" o "**Ateneo**") nei termini specificati dai vigenti Regolamenti di Ateneo.
5. L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, nelle forme previste dallo Statuto.

Articolo 2

Scopi dell'associazione

1. Scopo dell'Associazione è costruire una comunità di Alumni dell'Università degli Studi di Parma e promuovere un senso di appartenenza all'Università che emerga anche nel contesto sociale locale, nazionale e internazionale, promuovendo l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, favorendo l'interazione con il tessuto produttivo del territorio e divulgando le conoscenze scientifiche e le innovazioni tecnologiche; individuare nuove forme di finanziamento per il sostegno alle attività di ricerca e di didattica, sperimentazione, tirocinio, utilità e solidarietà sociale e crescita culturale; sostenere promuovere e favorire ogni attività dell'Università; diffondere la cultura; creare una rete di persone e competenze volta ad instaurare momenti di confronto tra l'Università e gli Alumni e a supportare le attività promosse dall'Università. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività di interesse generale.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione si propone di:

- promuovere incontri scientifici, culturali e organizzare eventi di natura ricreativa e/o sportiva, tendenti alla diffusione di una immagine positiva dell'Ateneo;
- sostenere programmi di ricerca e di didattica, e iniziative rivolte agli studenti meritevoli e/o bisognosi;
- istituire premi e riconoscimenti per tutti coloro che abbiano contribuito o contribuiscano a diffondere un'immagine positiva dell'Università, mediante la loro attività anche lavorativa e professionale;
- impegnarsi nella raccolta di fondi per sostenere le attività dell'Ateneo, nonché incrementare/potenziare le attrezzature e le strutture necessarie alla didattica e alla ricerca scientifica dell'Ateneo di Parma, anche attraverso attività di cosiddetto Crowdfunding;
- attivare qualsiasi tipo di azione di networking fra gli Alumni a livello nazionale e internazionale, anche facenti parte di network di Alumni di altre Università;
- favorire e/o sostenere ogni altra iniziativa e attività diretta al conseguimento delle finalità generali sopra indicate e della missione dell'Ateneo.

2.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

3. Nel perseguimento delle sue finalità statutarie, l'Associazione può articolarsi in Gruppi, quali sezioni della stessa, che sviluppino attività in ambiti specifici, anche in collaborazione con i Centri e i Dipartimenti dell'Ateneo.

4. La proposta di costituzione di un Gruppo deve essere formulata da un socio al Consiglio Direttivo che provvede, a

seguito di un'adeguata istruttoria, all'eventuale approvazione e alla designazione di un Referente, individuato tra i soci, con mandato triennale, rinnovabile. L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo associativo.

Articolo 3

Soci

1. I Soci dell'Associazione sono distinti in quattro tipologie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci0 Sostenitore.

2. Nell'ambito di ciascuna tipologia, si distinguono i:

- Soci Alunni(ex studenti), intendendosi tutti coloro che hanno conseguito un qualsiasi titolo di studio rilasciato dall'Università degli Studi di Parma, vale a dire i laureati, diplomati master (primo livello e secondo livello), dottori di ricerca, diplomati delle Scuole di specializzazione nonché laureati e dottori di ricerca ad honorem la cui domanda è approvata dal Consiglio Direttivo;

- Soci Amici, intendendosi tutti coloro i quali, non essendo ex studenti, sono riconosciuti come Soci Amici dal Consiglio Direttivo per motivi di particolare rilevanza; sono altresì Soci Amici tutti coloro che operano o hanno operato nell'Ateneo per almeno due anni in qualità di docenti, ricercatori, funzionari, dirigenti, personale amministrativo, scientifico o docente a contratto.

Possono fare parte dell'associazione, come Soci Amici, oltre che persone fisiche, anche persone giuridiche, quali enti pubblici e privati, imprese, istituti ed associazioni, comitati e fondazioni.

3. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

4. Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta secondo la procedura sotto specificata. I soci Ordinari possono aderire a uno o più Gruppi. 5. Sono Soci

Onorari:

- il Magnifico Rettore pro tempore dell'Università degli Studi di Parma;

- gli ex Rettori dell'Università degli Studi di Parma.

Il Consiglio può individuare altri soci Onorari tra coloro che si sono distinti per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Università di Parma, dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti in ambito scientifico, culturale, sociale e sportivo, ivi inclusi i laureati ad honorem.

6. E' Socio Sostenitore l'Università di Parma.

7. Tutti i soci hanno l'obbligo di pagare la quota

associativa eventualmente prevista dal Consiglio, secondo le modalità, nella misura e nei termini in quella sede fissati. Per i soci Onorari la quota associativa di cui sopra è, in ogni caso, facoltativa.

8. I soci hanno i seguenti diritti:

1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. candidarsi per ricoprire le cariche associative;
3. partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

I soci hanno i seguenti doveri:

1. osservare lo Statuto ed il relativo regolamento di attuazione, nonché le deliberazioni assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
2. collaborare con gli organi dell'Associazione per la realizzazione delle finalità associative;
3. astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Articolo 4

Acquisto e perdita dello status di socio

1. Salvo quanto diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo, per essere ammesso come Socio è necessario presentare domanda tramite la compilazione di apposito modulo, da inviare anche telematicamente. L'iscrizione a Socio è da considerarsi perfezionata trascorsi 30 (trenta) giorni dall'inoltro della domanda, salvo rifiuto motivato da parte del Consiglio Direttivo.

2. L'iscrizione a Socio dell'Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno, con il pagamento della eventuale quota associativa annuale dell'anno successivo, salvo recesso o esclusione del Socio.

3. I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione su decisione dell'Assemblea e per causa di morte e, nel caso di persone giuridiche, per estinzione.

4. Il socio può recedere dall'Associazione e il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio, almeno tre mesi prima della fine dell'anno in corso e ha effetto a partire dalla fine dell'anno medesimo.

5. Decade automaticamente il socio eventualmente obbligato al pagamento della quota di partecipazione che, ove messo in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota nei termini indicatigli.

6. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- a. abbia danneggiato, moralmente e materialmente, in modo grave, l'Associazione o l'Università;

b. non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

7. Il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.

8. Le eventuali quote associative versate dai Soci non sono rimborsabili e non sono trasmissibili.

Articolo 5

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;

2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico stesso, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e adeguatamente documentate.

3. Possono fare eccezione i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all'Associazione.

Articolo 6

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei soci. Ove previsto il versamento di una quota, i soci che vi fossero tenuti, possono partecipare all'Assemblea soltanto se in regola con il versamento della quota sopracitata.

3. Ciascun socio ha diritto a un voto. I soci possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, anche inviata tramite posta elettronica, anche in calce all'avviso di convocazione, solamente da altri soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso, ove prevista. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili.

4. L'Assemblea può riunirsi anche in modalità telematica. E' consentito pertanto l'intervento in assemblea da parte degli associati e dei componenti degli organi sociali mediante mezzi di telecomunicazione.

5. L'Assemblea:

- approva entro il 30 Aprile di ogni anno il bilancio preventivo e, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, il bilancio consuntivo;
- nomina e revoca il Consiglio Direttivo;

- nomina e revoca l'Organo di controllo;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti;
- nomina e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione degli associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera la partecipazione ad enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera in ordine alle modifiche statutarie;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

6. L'Assemblea è convocata mediante posta elettronica dal Presidente. La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve essere recapitata ai singoli associati almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore e la convocazione può essere pubblicata sul sito dell'Associazione o dell'Ateneo. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

8. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta lo stesso Presidente, oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

9. Il calendario delle convocazioni dell'Assemblea dei soci viene pubblicato sul sito dell'Associazione.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dal membro più anziano di età del Consiglio.

11. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione e per le successive, l'Assemblea si considera validamente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti; le deliberazioni sono assunte con la metà

più uno dei voti degli intervenuti.

12. L'Assemblea delibera le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e acquisito il parere preventivo non vincolante del Consiglio d'Amministrazione del Socio Sostenitore Università di Parma.

L'Assemblea per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di 3/4 dei soci presenti e acquisito il parere preventivo non vincolante del Consiglio d'Amministrazione del Socio Sostenitore Università di Parma.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, i soci possono partecipare alle assemblee attraverso dei rappresentanti, dagli stessi delegati.

Tali rappresentanti sono conteggiati nei quorum costitutivi e deliberativi, in funzione del numero dei soci rappresentati.

13. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni all'Associazione, invitati allo scopo dal Presidente.

14. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia o possa ravvisarsi un conflitto d'interessi, anche potenziale.

15. L'Assemblea nomina un Segretario, anche tra i non soci.

16. I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, sono riportati, a cura del Segretario, nell'apposito libro-verbali. I verbali di Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee.

17. Tutti gli atti e i registri relativi all'attività dell'Associazione possono venire consultati da parte dei soci presso la sede dell'Associazione.

18. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti. I soci assenti, dissenzienti e astenuti possono impugnare le deliberazioni presso il Foro competente.

19. Fatte salve le materie indicate dalla vigente legislazione in materia, in particolare dall'art. 21 del Codice Civile, l'Assemblea può delegare al Consiglio le proprie funzioni.

Articolo 7 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è composto da un numero variabile di membri da 5(cinque) a 20 (venti); i membri sono eletti dall'Assemblea.

2. Il Consiglio dura in carica 3 anni, e i suoi membri sono

rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ove prevista.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

4. I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

5. Il Consiglio individua al suo interno il Presidente, che lo presiede, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, la seduta è presieduta dal Vicepresidente o, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

7. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione, se possibile, oppure la sostituzione è operata dalla prima Assemblea successiva alla cessazione. I nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

8. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno la metà o più dei Consiglieri, l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 60 giorni.

9. Il Consiglio è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea, nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto e annualmente delegati dalla stessa.

10. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di adesione;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la eventuale quota annuale di adesione all'associazione, per le varie tipologie di soci; l'ammontare delle eventuali quote associative è comunicato sul sito Internet dell'Associazione;

- approvare e gestire le attività di raccolta fondi per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- altri compiti delegati dall'Assemblea.

11. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

12. Il Consiglio è convocato almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e comunque allorché almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

13. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio.

15. Il Consiglio può riunirsi anche in modalità telematica.

Articolo 8

Presidente

1. Il Presidente, individuato dal Consiglio ai sensi dell'articolo precedente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Egli ha il compito di presiedere e coordinare i lavori dell'Assemblea dei soci e del Consiglio. Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e coordina le attività dell'Associazione.

2. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso; tali provvedimenti devono essere ratificati dal Consiglio stesso, nella riunione immediatamente successiva.

3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 9

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dagli associati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, ai sensi dell'art. 6, quinto comma del presente statuto. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno

essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Revisore legale dei Conti

1. L'Associazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge. ([18])

2. La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dagli associati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, ai sensi dell'art. 6, quinto comma del presente Statuto.

3. Il Revisore deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

4. Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio direttivo.

5. Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio Direttivo.

6. Il Revisore Legale decade al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) Condanna penale
- b) Sentenza di inabilitazione e interdizione dai pubblici uffici
- c) Assenza ingiustificata protrattasi per tre sedute consecutive
- d) Assunzione di altro incarico non compatibile
- e) Sospensione o radiazione dall'ordine professionale di appartenenza, se componente iscritto.

Articolo 11

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, individuati dall'Assemblea fra i soci in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista. I componenti individuano, a maggioranza, il Presidente.

2. Il Collegio dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

3. I componenti di tale Collegio non possono essere membri

del Consiglio.

4. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o tra i suoi organi.

5. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 12

Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 117 del 2017 - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno tre (3) giorni.

Articolo 13

Gruppi

Come previsto dall'art. 2, comma 3, l'Associazione Alumni e Amici dell'Università degli Studi di Parma può articolarsi in sezioni denominate Gruppi.

Le modalità di svolgimento delle attività dei Gruppi saranno definite dal regolamento attuativo del presente Statuto, ove adottato.

Articolo 14

Patrimonio dell'Associazione e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal fondo di dotazione iniziale, che ammonta ad Euro 25.000,00 (venticinquemila) di cui Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento) sono liquidi e indisponibili, destinati a costituire un "fondo patrimoniale di garanzia" vincolato, affinché sia assicurata la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi.

Tale fondo dovrà essere istituito con apposita deliberazione del Consiglio, che ne precisi l'importo e ne dichiari l'indisponibilità per esigenze gestionali.

Fanno altresì parte del patrimonio disponibile beni mobili, immobili e mobili registrati, nonché beni strumentali (attrezzature, arredi, beni museali, documentali e artistici).

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento:

- dal versamento delle quote associative, ordinarie o straordinarie, da parte dei soci ove dovute;
- da contributi dello Stato e di enti pubblici e privati;
- da contributi di organismi internazionali;
- da donazioni, lasciti, legati e eredità;
- da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci;
- dal reddito derivanti dal patrimonio;

- da proventi derivanti da iniziative promozionali;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (in tal caso va specificato che per tali attività va tenuta apposita contabilità separata);
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

3 L'Associazione, quale unica associazione Alumni sostenuta da Università di Parma, riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con l'Università stessa e, a tal fine, si avvarrà prevalentemente delle strutture dell'Università per le proprie attività. Università di Parma, a sua volta, si adopererà per creare le condizioni operative necessarie per realizzare l'integrazione operativa citata.

4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Articolo 15

Patrimoni destinati

L'Associazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 16

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Il bilancio deve essere formato dallo stato

patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

4. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

6. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 17

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

L'Associazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, l'Associazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 18

Trasformazione, Fusione e Scissione

L'Associazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 6 del presente statuto.

Articolo 19

Liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati e acquisito il parere preventivo non vincolante del Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Parma.

2. In caso di scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui

all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20

Disposizioni finali

1. Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti del Terzo Settore (in particolare Legge n. 106 del 2016 e D.Lgs. n. 117 del 2017) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.